

LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI PROCEDURE PARERI DI CONGRUITÀ INFORMATIVA AL COMMITTENTE



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

MICHELE LAPENNA

Consigliere Tesoriere – Referente Servizi Ingegneria

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Roma, 17 settembre 2015

GENESI DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO: DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

Art. 9 DECRETO LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Convertito nella LEGGE 27 marzo 2012, n. 27



Art. 5 DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
Convertito nella LEGGE 7 agosto 2012, n. 134



DM PARAMETRI GIUDIZIALI 20 luglio 2012, n. 140
DM PARAMETRI CORRISPETTIVI 31 ottobre 2013, n. 143

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

1. OBBLIGO DEL CONTRATTO

Dalla nuova normativa in materia di compensi professionali, unitamente a quanto previsto dal DPR 7 agosto 2012, n. 137 di riforma degli ordinamenti professionali, scaturisce che **il compenso** per le prestazioni professionali **deve essere pattuito** al momento del conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un contratto-preventivo con il quale il professionista deve rendere noti al committente:

- **il grado di complessità dell'incarico;**
- **tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;**
- **gli estremi della polizza assicurativa.**

Il preventivo «di massima» di cui all'art. 9, comma 4, L. 27/2012, da presentare al committente dovrà, inoltre:

- **stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;**
- **indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti;**

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

2. OBBLIGATORIETÀ DEL PARERE DI CONGRUITÀ

L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, **non ha determinato una automatica abrogazione del potere dei Consigli dell'Ordine di esprimersi sulla congruità della parcella dei professionisti.**

L'art. 9, comma 5, infatti, dispone testualmente che **“sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.**

L'abrogazione ha colpito solo **le disposizioni che rinviano all'istituto tariffario**, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, **ma non anche il potere di accertamento di congruità**, riservato ai Consigli dell'Ordine Professionale.

La riforma non ha eliso **la funzione istituzionale** dei Consigli dell'Ordine Territoriali **di verifica** della corretta determinazione dei compensi professionali, essa **ha inciso solo sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento**

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

2. OBBLIGATORIETÀ DEL PARERE DI CONGRUITÀ

Il parere di congruità sulla base della normativa vigente **resta obbligatorio:**

- per il **professionista** che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento;
- per il **giudice** che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà “sentire” necessariamente il parere del Consiglio, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

3. TERMINOLOGIA, FORMA E PRASSI

Si è potuto riscontrare, nella prassi e nella disciplina regolamentare dei Consigli dell'Ordine territoriali, l'utilizzo di **molteplici espressioni**, per indicare l'atto conclusivo della procedura di validazione delle parcelle professionali: *opinamento, vidimazione, taratura, liquidazione, revisione*.

Le diverse denominazioni utilizzate **non rivelano differenze sostanziali significative**, risultando in ogni caso riconducibili al cd. “**parere di congruità**”, espressione del confronto tra le prestazioni effettivamente eseguite dal professionista e l'importo del compenso professionale, come calcolato dal Consiglio dell'Ordine.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

3. TERMINOLOGIA, FORMA E PRASSI

La stessa denominazione “**parere di congruità**”, **non trova un riscontro “letterale” nel vigente sistema normativo**. Le disposizioni normative che si riferiscono alla funzione dei Consigli degli Ordini Professionali di valutazione degli onorari si limitano ad indicare semplicemente il termine “**parere**” (art. 5 L. 1395/1923; art. 2233 c.c.; art. 636 c.p.c.).

In conclusione, quindi, **non risulta significativo il diverso nome** attribuito da ciascun Consiglio al provvedimento conclusivo dell’attività di opinamento, **purché presenti i tratti tipici del giudizio di accertamento** della correttezza del credito per l’onorario del professionista, da produrre in sede di contenzioso giudiziario.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

4. PARERE DI CONGRUITA' E PARERE PREVENTIVO

È possibile distinguere, in linea teorica, **due distinte attività di opinamento** aventi ad oggetto i corrispettivi per le prestazioni professionali:

- una **prima tipologia**, di carattere **preventivo** – in quanto precede la trasmissione al cliente della richiesta di onorario da parte del professionista – è finalizzata ad orientare la formazione della parcella o, persino, l'accordo tra le parti (disciplinare di incarico), all'atto del conferimento di un incarico professionale;
- una **seconda tipologia**, di carattere **successivo**, è finalizzata alla verifica della congruità del corrispettivo che forma oggetto della richiesta di pagamento, nell'ipotesi di disaccordo tra le parti ovvero nell'ambito di un contenzioso giudiziario.

Premesso quanto sopra, si è dell'avviso che **l'attività di valutazione** della congruità dei corrispettivi professionali da parte del Consiglio dell'Ordine **espressamente prevista dalla legge** consista nel **solo parere di congruità "successivo"**, da rendere obbligatoriamente in caso di contenzioso, non trovando esplicito riconoscimento normativo, al contrario, l'ipotesi del parere "preventivo".

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

4. PARERE DI CONGRUITA' E PARERE PREVENTIVO

La richiesta di pareri preventivi rischierebbe persino di porsi in contrasto con il riformato quadro normativo, che valorizza chiaramente la volontà negoziale delle parti. Un eventuale parere preventivo dell'Ordine, infatti, rischierebbe di sostituirsi all'accordo fra cliente e professionista sulla misura del corrispettivo professionale, ovvero apparire come un tentativo di reintroduzione surrettizia del sistema tariffario, mediante determinazione impositiva degli onorari ovvero di parametri valutativi standardizzati, con effetto anticoncorrenziale.

La volontà negoziale, al contrario, è e deve rimanere l'unica fonte del disciplinare di incarico professionale.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

5. NATURA E FORMA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA'

Il parere di congruità, come chiarito recentemente dalla giurisprudenza (TAR Veneto sent. 13/02/2014, n. 183) è espressione dell'esercizio di una potestà amministrativa, strumentale alla soddisfazione di un pubblico interesse.

È, dunque, inevitabile ricondurre detto parere nella categoria dei cd. provvedimenti amministrativi e, conseguentemente, disciplinarne la formazione seguendo lo schema procedimentale previsto per tale categoria di atti.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

5. NATURA E FORMA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA'

In quest'ottica e a garanzia della legittimità formale e sostanziale del parere di congruità, il procedimento finalizzato al suo rilascio **dovrà conformarsi ai principi generali di cui alla L. n. 241/90. A tal fine, sarà necessario, in particolare:**

- **garantire la certezza dei tempi** dell'azione amministrativa, attraverso la predeterminazione e il rispetto dei termini di durata massima del procedimento;
- **garantire la partecipazione** al procedimento amministrativo;
- **garantire l'accesso alla documentazione amministrativa** ex artt. 22 e ss. L. n. 241/90;
- **garantire una istruttoria completa ed una congrua motivazione** del provvedimento emanato.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

5. NATURA E FORMA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA'

Come anticipato nella circolare Circ. CNI n. 576 del 3 agosto 2015, al fine di **uniformare** il comportamento degli Ordini territoriali in fase di **redazione delle procedure** per il rilascio dei pareri di congruità e di garantire quanto più possibile il rispetto dei richiamati principi di legge, il **CNI ha recentemente predisposto le *Linee guida sul funzionamento delle Commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali***, approvate dal Consiglio nella seduta dell'8 luglio 2015.

Il contenuto sommario delle Linee guida verrà illustrato nei **paragrafi successivi**.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

6. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il professionista, per **calcolare il proprio compenso professionale**, può **liberamente riferirsi al sistema** che ritiene più congruo, **purché il committente sia stato adeguatamente informato**, fra l'altro, del grado di complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili (*cf. par. 1*).

Il **Consiglio dell'Ordine**, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà pertanto essere chiamato a **pronunciarsi sui differenti criteri di valutazione** di cui le parti si siano servite nella determinazione del compenso professionale.

Tuttavia è consigliabile che il professionista, nella determinazione del compenso, faccia riferimento a criteri di valutazione quanto più possibile **oggettivi**.

Uno di questi è rappresentato dai **parametri individuati dal DM 140/2012** ai quali, peraltro, dovrà fare riferimento anche il giudice nel provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi in presenza di contenzioso fra le parti.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

7. DATA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La sentenza n.17406 del 12 ottobre 2012 della Corte di Cassazione, ritiene che si debba applicare la disciplina del DM 140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano in parte svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (quindi prima del 24 gennaio 2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del DM 140/2012 (ovvero il 23 agosto 2012).

In base al principio del "*tempus regit actum*", la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico.

Il CNI, a livello di principio, non condivide l'orientamento assunto dalla Cassazione, **ma ritiene comunque doveroso rispettarne i dettati.**

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

8. VOLONTA' NEGOZIALE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ORDINE

L'abolizione delle Tariffe, da parte del D.L. 1/2012, come si è detto, ha determinato una **abrogazione del pregresso sistema tariffario**, valido nell'attività di "opinamento" dei Consigli.

La normativa vigente una volta venuto meno il sistema vincolante della tariffa, **valorizza la autodeterminazione delle parti (accordo)**, che ha assunto un ruolo predominante, nella predisposizione del contenuto economico del disciplinare di incarico e, quindi, anche dei criteri da seguire **nel giudizio di congruità**.

La gerarchia tra i criteri, nella determinazione dei compensi, del resto, trova conferma anche nella **disciplina della liquidazione giudiziale**, ai sensi **dell'art. 2233 c.c. e D.M. 140/2012**, in cui i criteri "normativi" assumono **carattere recessivo**, trovando applicazione solo "in difetto di accordo tra le parti".

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

8. VOLONTA' NEGOZIALE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ORDINE

Nelle *Linee guida* redatte dal CNI si è suggerita l'adozione, in sede di valutazione della congruità dei corrispettivi da parte degli **Ordini** professionali, di un **diverso criterio di valutazione**, a seconda che:

- **sussista una previa pattuizione** del corrispettivo fra le parti e **il corrispettivo pattuito corrisponda alle prestazioni effettivamente svolte**: in tal caso, la valutazione della congruità del compenso verrà condotta dall'Ordine sulla base di quanto pattuito fra il cliente e il professionista;
- **sussista una previa pattuizione** fra le parti, **ma il corrispettivo pattuito non corrisponda alle prestazioni effettivamente svolte** dal professionista: in tal caso, l'Ordine provvederà alla «**riparametrazione**» del corrispettivo sulla base dei criteri indicati nelle *Linee guida*, ispirati a quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza in materia (fra cui, sent. SS.UU. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17406);
- **manchi una pattuizione fra le parti**: in tal caso, l'Ordine provvederà a valutare la congruità del corrispettivo in relazione alle prestazioni professionali effettivamente svolte, sulla base dei criteri indicati nelle *Linee guida*, ispirati a quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza in materia (fra cui, SS.UU. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17406);

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

8. VOLONTA' NEGOZIALE E RUOLO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

E' utile ribadire che è fatto **divieto agli Ordini Professionali**, in ogni caso, di utilizzare, quale parametro di valutazione vincolante per la determinazione dei corrispettivi professionali, le **abrogate tariffe professionali, fatta salva l'ipotesi in cui le parti vi abbiano fatto espresso riferimento** nel provvedere alla pattuizione del compenso.

Nel quadro ordinamentale attualmente vigente, infatti, non sembra possibile che l'Ordine Territoriale si esprima senza tenere conto di quanto pattuito tra le parti in termini economici, determinando la misura del compenso in contrasto con quanto contrattualmente previsto.

Pertanto, si richiama l'attenzione dei Consigli sulla necessità di **astenersi da condotte dirette a ripristinare «surrettiziamente» l'abrogato sistema tariffario**, in quanto in palese contrasto con il principio di centralità dell'accordo negoziale.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

8. VOLONTA' NEGOZIALE E RUOLO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Pertanto, è essenziale che i **Consigli dell'Ordine non travalichino le proprie funzioni istituzionali** e, soprattutto, per quanto detto, non assumano posizioni passibili di censura da parte delle Autorità di Vigilanza.

In caso contrario il rischio è quello di venire **sanzionati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, come accaduto nel 2014 all'organismo nazionale di rappresentanza degli Avvocati, il CNF, a cui l'Antitrust ha comminato una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 912.536,40 di Euro**, *"per avere ristretto la concorrenza, limitando l'autonomia degli Avvocati in materia di compensi professionali"*.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

9. ASSENZA DI PREVENTIVO - CONSEGUENZE

L'art. 1, comma 6, del **DM n. 140/2012** stabilisce che *“L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”*.

L'intento del Legislatore sembrerebbe, con ogni probabilità, quello di **sollecitare** il professionista a fornire sempre un **preventivo di massima «nelle forme previste dall'ordinamento»** (cfr. art. 9, c. 4, L. 27/2012), pena le suddette ricadute negative in sede di liquidazione giudiziale.

Tuttavia, va chiarito che la disposizione del DM 140 in esame è **applicabile dal giudice** in sede di liquidazione giudiziale, secondo il suo prudente apprezzamento, e **non già dai singoli Consigli dell'Ordine**, la cui valutazione è circoscritta alla verifica di rispondenza tra l'onorario richiesto e le prestazioni svolte dal professionista.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

9. ASSENZA DI PREVENTIVO-CONSEGUENZE

Come anticipato con Circolare CNI n. 52/2012, la norma richiamata, attribuendo conseguenze negative in sede di liquidazione giudiziale all'assenza di prova del preventivo di massima finisce per rendere, **di fatto, indispensabile la forma scritta per il preventivo**, a tutela sia del professionista che del cliente.

Quanto ai **riflessi di natura deontologica**, derivanti dalla mancata presentazione del preventivo, l'adozione di eventuali misure sanzionatorie nei riguardi del professionista è **rimessa alla valutazione discrezionale del competente Consiglio di Disciplina Territoriale**, che dovrà valutare se la condotta del professionista costituisca o meno infrazione all'etica professionale.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

10. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI NEI LAVORI PUBBLICI

Dal combinato disposto dell'art. 9, comma 2, D.L. 1/2012 (convertito con modificazioni, dalla L. 27/2012), dell'art. 5, comma 2, D.L. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 134/2012) e del **DM 143/2013** discende che, **a far data dal 21 dicembre 2013, le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare i parametri individuati da quest'ultimo decreto** per la determinazione degli importi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'ingegneria e all'architettura.

Antecedentemente al 21 dicembre 2013, invece, le stazioni appaltanti - in base al citato art. 5, c. 2, D.L. n. 83/2012 – **potevano continuare ad applicare le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni** vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012 **«ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali»**.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL NUOVO QUADRO NORMATIVO

10. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI NEI LAVORI PUBBLICI

Quindi nell'affidamento dei contratti pubblici attinenti all'architettura e all'ingegneria, **nell'arco temporale che va dal 12 agosto 2012** (data di entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. 83/2012) **al 20 dicembre 2013** (data di entrata in vigore del DM n. 143/2013) risulta ancora applicabile la disciplina prevista dal DM 04/04/2001 e dall'art. 14 della legge 143/49, nei soli limiti della determinazione dei corrispettivi e della classificazione dei servizi professionali, mentre **dal 21 dicembre 2013 in poi** vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a base d'asta applicando rigorosamente i criteri stabiliti dal DM n. 143/2013.

In questa sede si auspica, inoltre, che gli Ordini e, in particolar modo, le Commissioni Pareri, si attivino per fornire supporto alla P.A. nella verifica della rigorosa applicazione del DM 143 da parte delle stazioni appaltanti, come già alcuni Ordini stanno provvedendo a fare.

**LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARERI E
SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITA'
SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

MICHELE LAPENNA

Consigliere Tesoriere – Referente Servizi Ingegneria

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Roma, 17 settembre 2015

LE LINEE GUIDA IN SINTESI

1. GENESI E OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA

Come già anticipato, al fine di uniformare il comportamento degli Ordini Territoriali, il CNI ha ritenuto necessario fornire delle **linee di indirizzo sulle procedure per il rilascio dei pareri di congruità** che, a tutela degli Ordini stessi, siano **conformi alle norme e alla giurisprudenza** richiamate in materia di corrispettivi professionali e, in particolar modo, al disposto della **L. 241/90 sul procedimento amministrativo**.

L'intervento del Consiglio si è reso necessario anche a fronte del fatto che **alcuni Ordini sono stati chiamati a rispondere della conformità delle proprie procedure ai principi stabiliti da suddetta Legge**, in particolar modo in relazione al mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI

1. GENESI E OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA

Si ricorda che le *Linee guida* redatte dal CNI rappresentano una mera **proposta di testo rivolta agli Ordini**, i quali potranno utilizzare il testo nella versione originale o modificarlo al fine di adattarlo alla propria specifica realtà strutturale o all'eventuale regolamento sui pareri di congruità già in corso di elaborazione da parte del singolo Ordine.

In particolare, le *Linee guida* si compongono di:

- una **procedura di base**, che descrive il funzionamento delle Commissioni Pareri - CP (ex Commissioni Parcelle);
- una **modulistica** da allegare a tale procedura, al fine di uniformare e semplificare al massimo la richiesta e il rilascio del parere di congruità da parte delle CP.

Le *Linee guida* sono state elaborate dal **Gruppo di Lavoro Servizi di Ingegneria**, coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Lapenna, con il supporto del **Centro Studi CNI** e partendo dalla bozza di procedura predisposta dalla "Commissione Compensi Professionali" della **CROIL** – Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI

2. LA «COMMISSIONE PARERI»

La CP è **organismo ausiliario dell'Ordine** ed è composta da **professionisti iscritti all'Ordine**, selezionati in base alle proprie competenze, al fine di garantire l'adeguato funzionamento della CP.

Qualora la decisione richiedesse professionalità ulteriori, la CP può avvalersi di **consulenti esterni**, scelti fra gli iscritti all'Ordine.

E' possibile, altresì, affiancare ai membri della CP **giovani professionisti** in qualità di uditori.

Il **Presidente**, il **Vice-presidente** (facoltativo) e il **Segretario** della CP sono nominati dal Consiglio dell'Ordine.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

3. I SOGGETTI RICHIEDENTI IL PARERE DI CONGRUITA'

La domanda di parere di congruità può essere presentata:

- da un **professionista iscritto allo stesso Ordine** a cui sia indirizzata la domanda di parere, sia per prestazioni eseguite all'interno che all'esterno della provincia dell'Ordine;
- da un **professionista iscritto ad altro Ordine** (diverso da quello a cui sia indirizzata la domanda di parere), per prestazioni svolte nella provincia dell'Ordine destinatario della domanda di parere e in presenza di nulla-osta dell'Ordine di appartenenza del richiedente;
- **dal committente**, previa informativa all'Ordine di appartenenza del professionista nel caso di prestazioni eseguite all'esterno della provincia dell'Ordine a cui sia indirizzata la domanda di parere.

Una **particolare disciplina** è prevista, poi, nel caso in cui la prestazione che formi oggetto della domanda di parere sia stata eseguita da **più professionisti in forma associata** (ad es. associazioni, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei).

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

3. I SOGGETTI RICHIEDENTI IL PARERE DI CONGRUITA'

1. Per le prestazioni professionali eseguite da soggetti **quali associazioni o società di professionisti, società di ingegneria** (solo per committenza pubblica) **o consorzi stabili**, la domanda di rilascio del parere di congruità può essere presentata dal Professionista che, avendo sottoscritto gli atti, ne ha assunto la responsabilità personale secondo la normativa vigente, ovvero dal Direttore Tecnico della società, purché le prestazioni siano state svolte da un ingegnere iscritto all'Ordine.
1. Nel caso di **raggruppamenti temporanei**, il rilascio del parere di congruità può essere richiesto da uno dei componenti del gruppo
 - per la quota-parte del corrispettivo relativo alle prestazioni da lui eseguite, previa dimostrazione di avvenuta comunicazione agli altri componenti del raggruppamento;
 - per l'intera prestazione, purché in questo caso la richiesta sia sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso, che dichiarano di non aver presentato richiesta di parere presso il proprio Ordine.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

3. I SOGGETTI RICHIEDENTI IL PARERE DI CONGRUITA'

La **domanda** di parere andrà presentata compilando l'apposito **modulo** (Allegato A alle Linee guida).

Il **professionista** che intenda presentare la domanda **sarà tenuto a dimostrare** di avere **preventivamente provveduto a inviare** al committente la **richiesta di pagamento** inerente le prestazioni professionali svolte.

Alla domanda di parere andrà **allegata ampia documentazione**, fra cui:

- disciplinare d'incarico o in assenza di disciplinare d'incarico, autocertificazione attestante gli elementi oggetto del contratto (Allegato B) nonché tutta la documentazione utile alla dimostrazione dell'esistenza e del contenuto del rapporto professionale;
- copia dell'autorizzazione allo specifico incarico rilasciata del datore di lavoro, qualora il richiedente sia un dipendente di una P.A., o dichiarazione di assenza di tale autorizzazione;
- due copie della richiesta di pagamento trasmessa al committente, comprovanti l'avvenuto invio al committente stesso (*vedi sopra*).

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

4. L'AMBITO DI COMPETENZA DELLA CP

Sulla base della documentazione depositata dalla parti, la CP **verifica preliminarmente**:

- il **contenuto della prestazione professionale** a cui si riferisce il compenso per cui è richiesto parere;
- la **corrispondenza fra i soggetti** indicati nei documenti depositati e l'effettiva identità del committente e dell'esecutore della prestazione professionale;
- la **conformità della prestazione** effettivamente svolta alle norme di legge e a quanto definito nel disciplinare d'incarico;
- la **completezza della prestazione** professionale rispetto a quanto definito nel disciplinare d'incarico.

Al contrario, **la CP non può né deve procedere** a valutare nel merito:

- il **livello qualitativo della prestazione professionale** effettuata (ambito di esclusiva competenza del giudice);
- **gli aspetti civilistici della pattuizione del corrispettivo** (ambito di esclusiva competenza del giudice o, eventualmente, degli arbitri).

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

5. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

La CP è tenuta a esprimere il proprio parere in merito alla congruità dei corrispettivi professionali ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento in materia di **proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, pubblicità e imparzialità**, tenendo conto della **complessità della prestazione** e del **decoro della professione** e, in ogni caso, in **conformità con la normativa vigente** (cfr. art. 2233 c.c. e art. 9 D.L. 1/2012).

Nelle *Linee guida* redatte dal CNI si è suggerita l'adozione, in sede di valutazione della congruità dei corrispettivi da parte degli **Ordini** professionali, di un **diverso criterio di valutazione**, a seconda che:

1. **Sussista una previa pattuizione** del corrispettivo fra le parti e il **corrispettivo pattuito corrisponda alle prestazioni effettivamente svolte**: in tal caso, **la valutazione della congruità del compenso** verrà condotta dall'Ordine sulla base di quanto pattuito fra il cliente e il professionista;

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

5. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

2. sussista una previa pattuizione fra le parti, ma il corrispettivo pattuito non corrisponda alle prestazioni effettivamente svolte dal professionista: in tal caso, l'Ordine provvederà alla «**riparametrazione**» del corrispettivo sulla base dei criteri indicati nelle *Linee guida*, ispirati a quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza in materia (fra cui, sent. SS.UU. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17406) e cioè, facendo riferimento:

a.1) alla tariffa professionale (Legge 143/1949), per prestazioni rese a **Committenti privati**, completamente concluse prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento al Committente sia stata inoltrata prima di tale data;

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

5. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

b.1) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni rese a **Committenti privati** completate prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento non sia stata inoltrata entro tale data;

c.1) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni non completate o rese a **Committenti privati** dopo il 23.08.2012;

d.1) al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a **Committenti pubblici**, se affidate entro il 20.12.2013;

e.1) ai parametri di cui al D.M.143/2013, per le prestazioni rese a **Committenti pubblici** e affidate a far data dal 21.12.2013.

I criteri di cui alle lettere d.1) ed e.1) sono applicabili, in via analogica, anche alla riparametrazione dei corrispettivi per le prestazioni rese a Committenti privati, per quanto non presenti nei precedenti punti a.1, b.1 e c.1.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

5. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

3. **Manchi una pattuizione fra le parti:** in tal caso, l'Ordine provvederà a valutare la congruità del corrispettivo in relazione alle prestazioni professionali effettivamente svolte, sulla base dei criteri indicati nelle *Linee guida*, ispirati a quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza in materia (fra cui, SS.UU. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17406) e cioè, facendo riferimento:

a.2) alla tariffa professionale (Legge 143/1949) per prestazioni rese a **Committenti privati**, completamente concluse prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento al Committente sia stata inoltrata prima di tale data;

b.2) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni rese ai **Committenti privati** completate prima del 23.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento non sia stata inoltrata entro tale data;

LE LINEE GUIDA IN SINTESI: 5. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

c.2) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni non completate o rese a **Committenti privati** dopo il 23.08.2012;

d.2) al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a **Committenti pubblici** affidate entro il 20.12.2013 e ai parametri di cui al D.M.143/2013 per le prestazioni affidate successivamente.

I criteri di cui alla lettera d.2) sono applicabili, in via analogica, anche alle prestazioni non previste dalle predette Leggi e Decreti.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

6. SCHEMA DI PROCEDURA PER RILASCIO PARERE

1) Presentazione della domanda alla Segreteria dell'Ordine

La domanda è **correttamente presentata** qualora:

- sia completa di tutti i documenti richiesti (*vedi sopra*);
- il richiedente abbia corrisposto il contributo minimo richiesto a titolo di acconto;
- il richiedente (qualora professionista) risulti in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Ordine e con gli obblighi di assicurazione e formazione continua (al momento della domanda e all'epoca della prestazione).

In mancanza di una delle predette condizioni, **la domanda viene rigettata dall'Ordine**, dandone tempestiva e motivata comunicazione al richiedente.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

6. SCHEMA DI PROCEDURA PER RILASCIO PARERE

2) Nomina del RUP e Comunicazione di Avvio Procedimento

Il **RUP** è il Presidente dell'Ordine o un Consigliere da lui delegato.

Qualora la domanda sia stata correttamente presentata (*vedi sopra*), il RUP invia **comunicazione di avvio del procedimento** al richiedente e ai controinteressati a mezzo Raccomandata A/R o PEC.

La comunicazione **deve indicare**, fra l'altro:

- l'Ordine competente, il RUP, l'oggetto e i termini del procedimento;
- le modalità e i termini per l'accesso agli atti (ex art. 22 e ss. L. 241/90) e per il deposito dei documenti aggiuntivi.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

6. SCHEMA DI PROCEDURA PER RILASCIO PARERE

3) Nomina del Relatore e svolgimento dell'istruttoria

A seguito dell'invio della richiesta di parere alla CP, il Presidente della CP **nomina un Relatore** fra i componenti della commissione.

Il Relatore conduce l'**istruttoria** sulla pratica, eventualmente richiedendo **deposito di documentazione integrativa o audizione** della/e parte/i (*in tal caso: sospensione dei termini del procedimento fino a un massimo di 30 giorni*).

Il Relatore cura la Compilazione e l'aggiornamento del **modulo di istruttoria** (Allegato C).

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

6. SCHEMA DI PROCEDURA PER RILASCIO PARERE

4) Provvedimenti negativi

La domanda di parere può essere **respinta**:

- per mancanza degli elementi iniziali richiesti in fase di deposito;
- per insufficienza delle informazioni minime necessarie a valutare la congruità del corrispettivo in sede di istruttoria (*in tal caso: archiviazione dell'Ordine su proposta della CP*).

Prima di adottare provvedimento negativo, il RUP comunica al richiedente i motivi del rigetto.

Il richiedente è ammesso al **deposito di documenti integrativi entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione (*in tal caso: interruzione termini del procedimento*).

Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato e equivale a **conclusione del procedimento**.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

6. SCHEMA DI PROCEDURA PER RILASCIO PARERE

5) Proposta di parere ed emanazione del provvedimento

Al termine dell'istruttoria e qualora non venga proposta archiviazione né intervenga rinuncia volontaria del richiedente, la CP invia **proposta di parere all'Ordine** (riportata sul modulo di istruttoria – Allegato C).

Elementi della proposta di parere:

- motivazione;
- dispositivo;
- elenco documenti depositati (che costituiranno parte integrante del parere).

A seguito dell'esame della proposta, **l'Ordine può:**

- **emanare parere definitivo;**
- chiedere alla CP **integrazione dell'istruttoria** (in tal caso: sospensione dei termini del procedimento fino a un massimo di 30 giorni).

Dell'emanazione del parere viene data **comunicazione** al richiedente e ai controinteressati.

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

6. SCHEMA DI PROCEDURA PER RILASCIO PARERE

6) Termini per la conclusione del procedimento

In applicazione della L. 241/90, la procedura per il rilascio del parere di congruità deve concludersi, con il rilascio del parere o con provvedimento negativo, **entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda**, salvo in caso di:

- **sospensione dei termini** per richiesta di integrazioni istruttorie (*vedi sopra*), che potrà avvenire una sola volta e fino a un massimo di 30 giorni;
- **interruzione dei termini** (ad es. in caso di comunicazione dei motivi del provvedimento negativo – *vedi sopra*).

LE LINEE GUIDA IN SINTESI:

6. SCHEMA DI PROCEDURA PER RILASCIO PARERE

7) Rilascio del parere di congruità

Previo **saldo dei diritti di segreteria** da parte del richiedente (importo percentuale del totale lordo dei corrispettivi), la Segreteria rilascia il **parere completo di:**

- domanda di parere (Modulo A);
- disciplinare/autocertificazione in mancanza di disciplinare (Modulo B);
- elenco documento depositati.

I documenti depositati sono restituiti al richiedente e al controinteressato.

Copia del parere, elenco della documentazione depositata e l'eventuale CD con documenti in formato digitale viene conservato nell'**archivio** dell'Ordine.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE